REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1006

SEDUTA DEL - 8 AGO. 2014

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche del Lavoro
DIPARTIMENTO

OGGETTO Deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 30 gennaio 2014 " Linee guida in materia di tirocini" - Approvazione Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse Tirocini extracurriculari.

Relatore ASS. LIBERALI

La Giunta, riunitasi il giorno 8 AGO. 2014, alle ore 9,45 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello **PITTELLA**	Presidente	X	
2.	Flavia **FRANCONI**	Vice Presidente	X	
3.	Aldo **BERLINGUER**	Componente		X
4.	Raffaele **LIBERALI**	Componente	X	
5.	Michele **OTTATI**	Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **8** pagine compreso il frontespizio e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

○ Prenotazione di impegno N° ____ Missione.Programma ____ Cap. ____ per € ____

○ Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ⊗ integrale ○ per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12, recante "Riforma dell' organizzazione regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 233 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 695 e n. 696, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale ;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e di avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 469 del 23 dicembre 1997,con il quale sono state conferite alla Regione e agli Enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

VISTA la L. n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 "Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. n.181 del 21 aprile 2000,recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45 comma 1 lettera a) della L. n.144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii.;

VISTA La L.R. n. 33 dell'11 dicembre 2003 "Riordino del sistema formativo integrato";

VISTA la L.n.92 del 28 giugno 2012 e s.m.i. "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27 giugno 2013 con la quale la Giunta ha recepito le "Linee Guida in materia di tirocini" " in attuazione dell'art. 1 comma 34 della legge 92/2012-approvate dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 30 gennaio 2014 " Linee guida in materia di tirocini" in attuazione dell'art. 1 comma 34 della legge 92/2012-approvate dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013-recepite con D.G.R. 747/2013.Approvazione Disciplinare in materia di tirocini extracurruculari";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 26 maggio 2014 "Approvazione della Convenzione relativa al Programma nazionale per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'occupazione dei Giovani. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014;

VISTA la Deliberazione delle Giunta regionale n.927/2012 "Disposizioni di accreditamento regionale degli organismi che svolgono attività di orientamento e formazione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 34 punto 2), che prevede la possibilità di "finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate";

VISTO il D.P.R. 03 ottobre 2008, n 196, "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;

VISTO il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007 corrigendum al Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n.1083/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" (pubblicato sulla GUUE L. 379/5 del 28.12.2006);

VISTO il Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" della Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, cosi come proposto con la D.G.R. n. 224 del 26 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 854 del 10 giugno 2008, con la quale è stato preso atto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo", relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 1690 del 28 Ottobre 2008 "PO FSE Basilicata 2007-2013 – Asse VI Assistenza Tecnica – Presa d'atto e condivisione del Piano di Comunicazione di cui al Reg.(CE) n. 1828/2006 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 2159 del 16 dicembre 2009 di presa d'atto del parere di conformità espresso dalla CE in merito al Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del P.O. FSE Basilicata 2007-2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 1075 del 10/06/2009 con la quale è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007/2013 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2086 del 04 dicembre 2009, che approva la linea grafica del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed il Manuale d'uso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 dell'1/3/2011 con la quale è stato adottato il vademecum per l'ammissibilità delle spese al FSE PO 2007-2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 15/01/2013 con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo – 3^ versione;

VISTA la Circolare n. 2 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro in materia di ammissibilità delle spese per attività cofinanziate dal FSE che ha sostituito la Circolare n. 41 del 2003;

VISTA l'Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 e s.m.i., per la definizione degli

standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

PRESO ATTO che la Commissione Europea, nell'ambito della strategia Europa 2020, ha posto la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro;

CONSIDERATO il documento "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione Europea il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione", il quale propone l'attivazione di un riferimento comunitario per l'istituto del tirocinio, da elaborare in collaborazione con i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, le parti sociali e tutti gli altri attori interessati, e nel quale si forniscono alcuni orientamenti rispetto agli elementi qualificanti di un'esperienza di tirocinio ricavati dallo studio delle prassi ottimali seguite negli Stati membri;

CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio dell'UE agli Stati membri sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», definitivamente approvata il 28 febbraio 2013, la quale prevede che "tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 30 aprile 2014 "Approvazione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani"; e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631 del 26 maggio 2014 recante modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497/2014;

VISTO che la proposta di Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani individua i principali elementi di attuazione e le diverse misure che la Regione intende rendere disponibili sul territorio regionale per dare piena realizzazione al Piano e, tra le altre, in il Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

DATO ATTO in particolare che a partire dal 01/05/2014 i giovani possono aderire al programma Garanzia Giovani ed occorre attivare tutte le diverse procedure di evidenza pubblica necessarie a rendere disponibili ai giovani, che hanno già aderito e che aderiranno successivamente, le misure previste dal Piano;

CONSIDERATO inoltre che la Regione Basilicata, in coerenza con gli indirizzi della programmazione 2014/2020, prevede in tale periodo di programmazione una forte concentrazione delle risorse in obiettivi tematici strettamente correlati all'ambito dell'occupazione e della formazione a sostegno delle diverse fasce di popolazione disoccupata o alla ricerca di un inserimento lavorativo, con particolare attenzione rivolta ai giovani, la cui valorizzazione è una priorità regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTE le Linee Guida approvate nella seduta del 24 gennaio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 747 del 27 giugno 2013 " Recepimento linee guida in materia di tirocini" in attuazione dell'art. 1, comma 34, della l. N. 92/2012" - approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n 116 del 30 gennaio 2014 "Linee guida in materia di tirocini" in attuazione dell'art. 1, comma 34, della L.N. n. 92/2012" - Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 - recepite con D.G.R. n. 747/2013, Approvazione disciplinare in materia di tirocini extracurriculari;

RILEVATO che la Giunta Regionale nella Deliberazione n. 116 del 31 gennaio 2014"Linee guida in materia di tirocini" si riserva, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili annualmente, di promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla evoluzione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato o autonomo;

CONSIDERATO che lo strumento del tirocinio assicura la partecipazione a percorsi formativi a contatto diretto con la realtà lavorativa, per implementare le proprie competenze e prendere parte ad un processo individualizzato di socializzazione lavorativa con le realtà produttive, creando, così le condizioni per un successivo inserimento occupazionale e favorendo l'incremento dell'occupazione del sistema delle imprese operanti sul territorio regionale;

DATO ATTO che si rende necessario approvare le procedure per validare un elenco, costantemente aggiornabile, di soggetti che si impegnino, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 116/2014 a promuovere tirocini quale modalità formativa, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro che ne possano favorire l'inserimento lavorativo, laddove, nell'ambito di specifici strumenti di programmazione, sia prevista la corresponsione di una remunerazione per il servizio erogato;

RITENUTO che l'Avviso Pubblico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, realizza le predette finalità ed è conforme alle prescrizioni normative;

RITENUTO necessario, in conformità alle indicazioni europee in tema di valorizzazione dell'apporto di partenariato, il confronto con le parti sociali ed economiche presenti sul territorio regionale;

RISCONTRATO che tali parti economiche e sociali hanno partecipato ad uno specifico Tavolo di Partenariato, convocato presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio Regionale;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l' Avviso Pubblico "Invito a presentare candidature per l'individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. n. 116/2014 "Linee guida in materia di tirocini", unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare l'Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca dell'adozione dei successivi provvedimenti attuativi;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito internet www.basilicatanet.it con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL RESPONSABILE P.O. (Anna Maria Martino)

IL DIRIGENTE (Maria Rosaria Sabia)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

AVVISO PUBBLICO

"Invito a presentare candidature per l'individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. n. 116/2014 "Linee guida in materia di tirocini"

Art. 1 OBIETTIVI E FINALITA' 3
Art. 2 A CHI È RIVOLTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 4
Art. 3 SOGGETTI PROMOTORI 4
Art. 4 IL TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE 5
Art.5 SPECIFICHE DEL TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE 6
Art. 6 NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI 7
Art. 7 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PREVISTA PER IL TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE. 8
Art. 8 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 8
Art. 9 ATTIVAZIONE DEI TIROCINI EXTRA-CURRICULARI 10
Art. 10 COMPITI DEI TUTOR 10
Art. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE 11
Art. 12. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE 12
Art. 13. OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 13
Art. 14 IMPEGNI ASSUNTI DELLA REGIONE BASILICATA 13
Art. 15 ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI PROMOTORI/BENEFICIARI DI FINANZIAMENTO 14
Art. 16 RICHIESTA DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE 15
Art. 17 NORME DI RIFERIMENTO 16

Art. 1 OBIETTIVI E FINALITA'

La Regione Basilicata offre alle imprese ed agli altri soggetti di cui al successivo Articolo 2 la possibilità di manifestare il proprio interesse ad ospitare giovani di età e adulti attraverso lo strumento del tirocinio extra-curriculare, finanziabile nell'ambito delle politiche attive del lavoro, nei termini e con le modalità di seguito descritti.

Il tirocinio extra-curriculare consiste in un periodo di orientamento e di formazione in contesto lavorativo, finalizzato a creare un contatto diretto fra un soggetto ospitante ed un tirocinante, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo. Il tirocinio non costituisce ad alcun titolo un rapporto di lavoro e il tirocinante non perde l'eventuale stato di inoccupazione o disoccupazione.

Il soggetto interessato ad ospitare tirocinanti nell'ambito di operazioni finanziabili dalla Regione Basilicata manifesta il proprio interesse fornendo un insieme di informazioni essenziali ai fini della programmazione delle risorse e della ricerca dei candidati maggiormente coerenti con le caratteristiche attese. E' facoltà del soggetto ospitante modificare nel tempo le proprie disponibilità.

La manifestazione di interesse è sempre aperta e non comporta oneri per i soggetti rispondenti. L'attivazione del tirocinio avviene solo successivamente alla scelta, da parte del soggetto ospitante, di un destinatario giudicato rispondente alle caratteristiche ricercate, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa applicabile. La realizzazione del tirocinio è supportata da un idoneo soggetto promotore. La procedura di attivazione del tirocinio finanziato è descritta all' art. 8.

Ai fini della semplificazione amministrativa e del miglior incontro fra soggetti ospitanti e potenziali tirocinanti è istituito un punto unico di manifestazione di interesse, accessibile esclusivamente attraverso web. Le informazioni acquisite saranno utilizzate per supportare l'identificazione da parte delle imprese dei tirocinanti, attraverso modalità trasparenti, rivolte a garantire eguali opportunità agli aventi diritto. Manifestando il proprio interesse, il potenziale soggetto ospitante ne autorizza l'uso pubblico.

E' ordinariamente attribuita al tirocinante una indennità di partecipazione non inferiore a Euro 450,00 lordi per mese, secondo le specifiche di cui all'art. 6. Possono inoltre essere attivati strumenti premiali, servizi aggiuntivi ed incentivi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro.

La Regione può finanziare, in tutto o in parte, i tirocini extra-curriculari utilizzando risorse provenienti da differenti fondi, sulla base delle relative disponibilità, delle caratteristiche di partecipanti e progetti formativi. Tale finanziamento sarà regolato dagli specifici strumenti di programmazione da cui deriva.

Le caratteristiche-tipo e le modalità attuative generali dei tirocini extra-curriculari finanziati sono di seguito esplicitate in dettaglio.

Laddove i Tirocini fossero attivati nell'ambito di strumenti di programmazione che prevedono un riconoscimento economico a favore dei Soggetti Promotori indicati nell'art. 2, è necessaria l'attivazione della specifica procedura disciplinata agli Artt. 15 e 16.

Art. 2 A CHI È RIVOLTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono manifestare il loro interesse ad ospitare uno o più tirocinanti:

- le imprese;
- gli enti pubblici;
- i soggetti che esercitano le professioni intellettuali;
- le fondazioni e le associazioni.

Per ospitare un tirocinio bisogna essere in regola con la normativa in materia di lavoro. In caso di tirocini in favore di disabili si deve, preliminarmente, ottenere nulla-osta da parte dei servizi provinciali competenti.

Non si può ospitare un tirocinante se:

- si sono effettuati licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- se si hanno procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- tra il tirocinante ed il soggetto ospitante risultano, nei 6 mesi precedenti l'avvio dell'attività, rapporti di lavoro, anche in apprendistato e/o altra esperienza di formazione, ad eccezione delle collaborazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 gg lavorativi.

Art. 3 SOGGETTI PROMOTORI

Il soggetto ospitante deve obbligatoriamente avvalersi di un soggetto promotore, che presidia la regolarità e la qualità dell'esperienza di tirocinio. Sono soggetti promotori:

- la Regione Basilicata;
- I Centri per l'impiego e le Agenzia provinciali per la Formazione;
- gli Enti pubblici (singoli o associati) e le loro articolazioni organizzative;
- i Soggetti del sistema camerale;
- le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR;
- gli Enti pubblici di ricerca;
- le Istituzioni scolastiche statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;

- i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;
- gli Enti Bilaterali;
- l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
- le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale;
- i Parchi Nazionali e Regionali;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
- le Agenzie tecniche in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un soggetto promotore non può essere contemporaneamente anche soggetto ospitante per lo stesso tirocinio. Nel caso in cui il soggetto ospitante è multilocalizzato, le disposizioni regionali in materia di tirocini extra-curriculari si applicano esclusivamente all'attività formativa realizzata presso l'unità operativa con sede in Basilicata. La Regione può sostenere, attraverso specifici provvedimenti, attività di promozione e qualificazione dei soggetti promotori.

Art. 4 IL TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE

Il tirocinio extra-curriculare è una modalità di apprendimento in contesto di lavoro, basata su una relazione strutturata fra un partecipante, un soggetto ospitante ed un soggetto promotore e definita da un progetto formativo. Il tirocinante è impegnato in un insieme di attività ordinarie finalizzate all'arricchimento del bagaglio di conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o reinserimento lavorativo.

Nell'ambito della presente manifestazione di interesse sono ammissibili le seguenti tipologie di tirocini:

a) Tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante un periodo di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l'obbligo di istruzione da non più di 12 mesi rispetto alla data di effettivo avvio del tirocinio;

b) Tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità: sono attivabili anche in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

c) Tirocini di orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiare ai sensi della legge 381/91 nonché di richiedenti asili e titolari di protezione internazionale;

Art.5 SPECIFICHE DEL TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE

Il tirocinio nasce con la stipula di apposita convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore, alla quale deve essere allegato un progetto formativo definito congiuntamente. Ogni tipologia di tirocinio ha differenti caratteristiche di **durata**:

Tipologia	Caratteristiche di durata
Tirocini formativi e di orientamento	minimo 2 mesi fino a un massimo di 6 mesi, eventuali proroghe incluse.
Tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità	massimo 12 mesi, eventuali proroghe incluse.
Tirocini di orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento in favore dei disabili	minimo 4 mesi fino a un massimo di 12 mesi, eventuali proroghe incluse. Nel caso di soggetti disabili la durata minima è stabilita in 8 mesi e la durata massima complessiva può arrivare fino a 24 mesi, eventuali proroghe incluse. Eventuali ed ulteriori deroghe, in materia di durata e ripetibilità, potranno essere definite con appositi motivati provvedimenti regionali.

Il soggetto ospitante:

- non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga entro i limiti di durata richiamati in tabella;
- non può avvalersi di tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.

Il tirocinio decorre dalla data di effettivo avvio dell'esperienza. La durata giornaliera del tirocinio non può superare l'orario previsto dal CCNL della figura professionale di riferimento. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante ed al tutor del soggetto promotore. In caso di maternità, malattia, infortunio o altre ipotesi di giustificato motivo oggettivo, il tirocinio è sospeso; il tirocinante durante tale periodo non perde il diritto a completare il

proprio progetto e la sospensione non rientra nel computo della durata complessiva del tirocinio stesso. Il tirocinio è altresì sospeso in caso di chiusura temporanea del soggetto ospitante.

Art. 6 NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI

Ogni soggetto può ospitare contemporaneamente, per singola unità operativa, un numero massimo di tirocinanti extra-curricolari, secondo quanto dettagliato nella seguente tabella.

Numero dipendenti a tempo indeterminato per Unità Operativa	Numero di tirocini extra-curriculari attivabili per ciascun soggetto ospitante contemporaneamente
Da 0 a 5	1
Tra 6 e 20	2
Da 21 in poi	10% del numero dei dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore

- Partecipano al computo del numero di dipendenti a tempo indeterminato:
  1. gli eventuali lavoratori assunti con contratto di apprendistato impegnati direttamente nell'unità operativa;
  2. i soci lavoratori delle società cooperative impegnati direttamente nell'unità operativa.
- Per i soggetti ospitanti che svolgono attività a carattere stagionale rientra inoltre nel computo dei limiti il numero dei lavoratori a tempo determinato, a condizione che la durata del rapporto dei lavoro sia tale da ricomprendere interamente il periodo di durata del tirocinio.
- I limiti sopra riportati non si applicano ai tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiare ai sensi della legge 381/91, nonché di richiedenti asili e titolari di protezione internazionale.
- Il soggetto ospitante può contestualmente accogliere più tirocini del medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici stabiliti e, comunque consecutivamente per non più di 24 mesi complessivi (esempio: una unità operativa di 6 dipendenti a tempo indeterminato ospita al massimo 2 tirocinanti, per la tipologia "Tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità", per il medesimo profilo professionale e per la durata di 12 mesi cadauno. Una volta terminati i primi due

tirocini, la stessa unità operativa potrà ospitare, per il medesimo profilo professionale e per la durata massima di 12 mesi, ulteriori n. 2 tirocinanti).

- Il limite di cui al punto precedente non opera nel caso in cui il 50% dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti, con arrotondamento all'unità superiore, abbia dato luogo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero di un contratto di apprendistato.
- Sono sempre esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocini curricolari.

Art. 7 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PREVISTA PER IL TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE

L'indennità al tirocinante verrà erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile, per un importo non inferiore ad € 450,00 lordi. Promotore ed ospitante possono concordare, in ogni caso, un'indennità, a loro carico, di valore superiore a quella fissata.

Quando un tirocinio finalizzato all'inserimento/reinserimento al lavoro è rivolto a lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali o che comunque percepiscono un sostegno al reddito, per il periodo coincidente con quello di fruizione di tale sostegno non viene corrisposta alcuna indennità, ma solo un rimborso spese di ammontare non inferiore ad € 250,00 al mese. I soggetti coinvolti potranno concordare rimborsi spese mensili, a loro carico, di valore superiore.

Quando un tirocinio finalizzato all'inserimento/reinserimento al lavoro è rivolto a soggetti svantaggiati o disabili, potranno essere definite, con appositi provvedimenti regionali, eventuali ed ulteriori deroghe alla corresponsione ed all'ammontare dell'indennità.

L'indennità deve essere corrisposta con modalità che ne assicurino la tracciabilità; ogni operazione dovrà transitare su un conto corrente dedicato all'attività di tirocinio.

Nel caso di indennità finanziabile, in tutto o in parte, con risorse provenienti da fonte pubblica, l'erogazione sarà regolata dagli specifici strumenti di programmazione da cui deriva il finanziamento stesso.

Art. 8 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse può essere presentata o dai soggetti identificati all'art. 2 o da quelli identificati all'art. 3.

I soggetti succitati manifestano il proprio interesse ad ospitare uno o più tirocinanti compilando la domanda on line, il cui format è contenuto nell'Allegato 1[1] al presente documento, seguendo, alternativamente, una delle seguenti procedure:

1. **procedura di presentazione della candidatura con firma digitale**

[1] Allegato 1A- per i soggetti ospitanti e Allegato 1B per i soggetti promotori

- Fase di registrazione: l'interessato accede al seguente indirizzo internet http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp e ottiene le credenziali di accesso

- Fase di compilazione: ottenute le credenziali accede, dal sito istituzionalewww.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e Bandi, alla pagina "Partecipa" dove dovrà scegliere di accedere alla "Manifestazione d'Interesse" seguendo le Indicazioni contenute nella procedura guidata:

  a. Compilare il modello
  b. Cliccare su : "Invio Istanza" > "Genera Istanza"
  c. Cliccare su : "Invio Istanza" > "Visualizza Istanza" salvare in locale il pdf dell'istanza e firmarlo digitalmente (Attenzione la firma deve essere in corso di validità)
  d. Cliccare su : "Invio Istanza" > "Allega Istanza Firmata" e allegare il documento firmato in precedenza
  e. Cliccare su : "Protocolla Istanza Firmata"

  Alle domande che risulteranno registrate sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero di protocollo.

2. procedura di presentazione della candidatura con PIN

- Fase di registrazione: l'interessato accede al seguente indirizzo internet http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp, e inserisce i dati anagrafici del legale rappresentante. Il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo email indicato nella pagina di registrazione. Nella stessa mail vengono fornite tutte le indicazioni per ottenere il PIN (numero di codice personale e incedibile che vi abilita all'accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale, fra cui la compilazione della domanda per questo Avviso Pubblico);

- Fase di compilazione: una volta ottenuto il PIN è possibile accedere al servizio "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale : www.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e Bandi, inserendo il nome utente , la password scelti nella fase di registrazione e il codice PIN che è stato assegnato. A questo punto occorrerà scegliere la tipologia di partecipazione si accede alla pagina "partecipa" e dovrà scegliere "Manifestazione d'Interesse", con la possibilità di compilare la domanda di partecipazione ed inviarla. All'invio sarà assegnato automaticamente un numero di protocollo.

Al fine della corretta individuazione del tirocinante nell'ambito delle procedure pubbliche applicabili, le informazioni richieste sono obbligatorie. E' facoltà dell'impresa omettere in sede di manifestazione di interesse l'indicazione del soggetto promotore, che può essere individuato successivamente, in ogni caso prima della sottoscrizione della convenzione.

Il soggetto interessato ad attivare un tirocinio extra-curriculare può offrire disponibilità con riferimento a più figure e/o a più tirocinanti per singola figura professionale. Restano in ogni

caso sempre vigenti tutti i limiti di cui all'art. 5, con particolare riferimento al numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente.

Art. 9 ATTIVAZIONE DEI TIROCINI EXTRA-CURRICULARI

L'attivazione di un tirocinio extra-curriculare richiede quattro fasi:

- la stipula di una convenzione fra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, nella quale vengono regolamentati i rapporti tra le parti, con specifico riferimento a:
    - l'oggetto e la durata della convenzione;
    - gli obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
    - lo svolgimento delle attività di tutoraggio;
    - i diritti ed i doveri del tirocinante.
- la scelta del tirocinante attraverso diverse modalità di seguito indicate a titolo esemplificativo, non esaustivo:
    - l'individuazione diretta del tirocinante da parte del soggetto promotore/ospitante, restando in ogni caso obbligatorio, ai fini del finanziamento, la manifestazione di interesse secondo le modalità di cui al precedente art. 7;
    - la proposizione al soggetto ospitante, da parte del soggetto promotore, anche attraverso i servizi per l'impiego, di un insieme di potenziali candidati, preselezionati sulla base delle caratteristiche indicate nella manifestazione di interesse;
    - la candidatura diretta, al soggetto promotore/ospitante, di uno o più aspiranti tirocinanti.
- La redazione del progetto formativo, a cura del soggetto ospitante in collaborazione con il soggetto promotore. Il progetto contiene:
    - l'anagrafica dei soggetti coinvolti (tirocinante, soggetto ospitante e tutor, soggetto promotore e tutor);
    - gli elementi descrittivi del tirocinio;
    - le specifiche del progetto formativo;
    - i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel tirocinio.
- La sottoscrizione del progetto formativo, per presa visione ed accettazione, da parte dei rappresentanti dell'impresa ospitante e del soggetto promotore, nonché del tirocinante.

Art. 10 COMPITI DEI TUTOR

Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore individuano ciascuno un tutor, che collaborano alla definizione delle condizioni di svolgimento del tirocinio, all'accertamento e

all'attestazione delle competenze acquisite. Il dettaglio dei compiti è proposto nella successiva tavola.

Tutor soggetto ospitante	Tutor soggetto promotore
Requisito: - Essere in possesso di adeguate competenze professionali coerenti con l'attività di tirocinio. **Compiti:** - Accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante; - affianca un numero massimo di 3 tirocinanti, oppure un solo tirocinante se disabile; - promuove l'acquisizione delle competenze anche coordinandosi con i lavoratori del soggetto ospitante; - aggiorna la documentazione relativa al tirocinio.	**Requisito:** - Essere in possesso di adeguate competenze professionali coerenti con l'attività di tirocinio. **Compiti:** - Collabora alla stesura del progetto formativo; - coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio; - monitora l'andamento del tirocinio e concorre alla valutazione degli esiti dell'esperienza svolta.

La Regione potrà promuovere misure, anche in accordo con le parti sociali, tese alla formazione, qualificazione e valorizzazione dei tutor.

Art. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante <u>deve</u>:	Il soggetto ospitante <u>non deve</u>:
• stipulare la convenzione ed elabora il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore; • designare un tutor per tutta la durata del tirocinio; • inserire sui sistema BASIL le convenzioni stipulate assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio e garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi del progetto formativo;	• utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie; • impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche; • avvalersi di tirocinanti per attività che

• mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; • collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio; • adempiere l'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi; • comunicare ogni tipo di variazione inerente al tirocinio al soggetto promotore (esempio: cessazione anticipata, proroga, perdita dei requisiti previsti); • valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore, ove previsto facendo riferimento al Repertorio regionale delle Attestazioni.	non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; • realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo i casi di proroga previsti.

In caso di inadempimento non sanabile degli obblighi previsti nella convenzione e nel progetto formativo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso degli incentivi eventualmente corrisposti dalla Regione.

Art. 12. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore deve:

- stipulare la convenzione ed elabora il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante;
- designare un tutor per tutta la durata del tirocinio;
- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio anche attraverso il supporto al soggetto ospitante nella gestione delle procedure amministrative;
- corrispondere al tirocinante l'indennità prevista;
- collaborare con il soggetto ospitante nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;

- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati specificando le competenze acquisite e ove previsto facendo riferimento al Repertorio delle Attestazioni all'uopo istituito dalla Regione;
- inviare l'attestazione di cui sopra alla Regione e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio;
- redigere annualmente un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati al fine di evidenziare i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo e inviarlo alla Regione;
- inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi, la convenzione e il progetto formativo alla Regione, alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Centro per l'impiego.

Art. 13. OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste nel progetto formativo e concordate con i tutor del soggetto ospitante e promotore;
- realizzare almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal progetto formativo. Al termine del tirocinio le competenze acquisite saranno registrate sul Libretto formativo del cittadino;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati e informazioni in merito ai procedimenti amministrativi e i processi produttivi acquisiti;
- redigere, con il supporto dei tutor, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

Lo stesso tirocinante non può svolgere, nell'ambito di attività riconducibili allo stesso settore, attività formative per una durata complessiva superiore a 24 mesi, anche non consecutivi.

Art. 14 IMPEGNI ASSUNTI DELLA REGIONE BASILICATA

La Regione Basilicata si impegna a:

- promuovere e sostenere lo strumento del tirocinio extra-curriculare nell'ambito delle proprie politiche attive dell'istruzione, del lavoro e dell'inclusione sociale, con particolare finalizzazione alla creazione di occupazione, attraverso la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro;
- ricorrere all'elenco di soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad attivare tirocini extra-curriculari per realizzare la propria politica di offerta, attraverso l'emissione di specifici avvisi pubblici;
- programmare azioni rivolte al rafforzamento della capacità di offerta e di attuazione

dei tirocini extra-curriculari, nell'ambito delle politiche integrate per l'apprendimento;

- promuovere e realizzare attività di monitoraggio rivolte a valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e degli esiti dei tirocini con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dei tirocinanti.

Gli eventuali impegni di natura finanziaria saranno assunti dalla Regione Basilicata sulla base degli strumenti di programmazione da cui essi derivano.

Art. 15 ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI PROMOTORI/BENEFICIARI DI FINANZIAMENTO

Tutti gli operatori, pubblici e privati, interessati a candidarsi quali soggetti promotori nell'ambito di specifiche misure che prevedono la corresponsione di una remunerazione per il servizio erogato, sono tenuti alla presentazione di apposita richiesta di inserimento nell'Elenco che verrà istituito presso l'Ufficio regionale Politiche del Lavoro di seguito denominato Elenco regionale.

Con riferimento ai soggetti privati, con esclusione degli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata, si precisa che essi saranno sottoposti ad istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di seguito elencati:

A. l'operatore, eccezion fatta per gli enti pubblici, non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
B. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
C. rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro delle persone disabili;
D. rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
E. applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
F. Essere in possesso di almeno una sede operativa in Regione Basilicata;
G. in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
   1. assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

   2. assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13.

L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti. L'iscrizione all'Elenco regionale disciplinata nel presente provvedimento ha durata triennale.

L'Ufficio competente provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale, di cui cura la tenuta e provvede alle opportune forme di pubblicità dello stesso, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

Art. 16 RICHIESTA DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE

I soggetti di cui all'articolo 3 che, come precisato nell'art. 15, intendano iscriversi nell'Elenco regionale che verrà istituito presso l'Ufficio regionale Politiche del Lavoro, sono tenuti a compilare l'apposita domanda on line, il cui format è contenuto nell'allegato 2 al presente documento, seguendo, alternativamente, una delle seguenti procedure:

1. **procedura di presentazione della candidatura con firma digitale**

- Fase di registrazione: l'interessato accede al seguente indirizzo internet http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp e ottiene le credenziali di accesso

- Fase di compilazione: ottenute le credenziali accede, dal sito istituzionalewww.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e Bandi, alla pagina "Partecipa" dove dovrà scegliere di accedere alla "iscrizione Elenco Regionale" seguendo le Indicazioni contenute nella procedura guidata:

  f. Compilare il modello
  g. Cliccare su : "Invio Istanza" > "Genera Istanza"
  h. Cliccare su : "Invio Istanza" > "Visualizza Istanza" salvare in locale il pdf dell'istanza e firmarlo digitalmente (Attenzione la firma deve essere in corso di validità)
  i. Cliccare su : "Invio Istanza" > "Allega Istanza Firmata" e allegare il documento firmato in precedenza
  j. Cliccare su : "Protocolla Istanza Firmata"

  Alle domande che risulteranno registrate sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero di protocollo.

2. **procedura di presentazione della candidatura con PIN**

- Fase di registrazione: l'interessato accede al seguente indirizzo internet http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp, e inserisce i dati anagrafici del legale rappresentante. Il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo email indicato nella pagina di registrazione. Nella stessa mail vengono fornite tutte le indicazioni per ottenere il PIN (numero di codice personale e incedibile che vi abilita all'accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale, fra cui la compilazione della domanda per questo Avviso Pubblico);

- Fase di compilazione: una volta ottenuto il PIN è possibile accedere al servizio "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale : www.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e Bandi, inserendo il nome utente , la password scelti nella fase di registrazione e il codice PIN che è stato assegnato. A questo punto occorrerà scegliere la tipologia di partecipazione si accede alla pagina "partecipa" e dovrà scegliere "Iscrizione Elenco regionale", con la possibilità di compilare la domanda di partecipazione ed inviarla. All'invio sarà assegnato automaticamente un numero di protocollo.

Al fine della corretta individuazione del tirocinante nell'ambito delle procedure pubbliche applicabili, le informazioni richieste sono obbligatorie. E' facoltà dell'impresa omettere in sede di manifestazione di interesse l'indicazione del soggetto promotore, che può essere individuato successivamente, in ogni caso prima della sottoscrizione della convenzione.

Il soggetto interessato ad attivare un tirocinio extra-curriculare può offrire disponibilità con riferimento a più figure e/o a più tirocinanti per singola figura professionale. Restano in ogni caso sempre vigenti tutti i limiti di cui all'art. 5, con particolare riferimento al numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente.

L'Ufficio Politiche del Lavoro, entro 45 giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso le modalità disciplinate dalla DGR 613/2007 e dispone l'Elenco regionale ed i suoi aggiornamenti con apposito provvedimento, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Il soggetto iscritto nell'Elenco regionale ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Politiche del Lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione sostanziale ai fini dell'iscrizione. L'Ufficio Politiche del Lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento dei requisiti di iscrizione.

Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'iscrizione all'Elenco regionale, è comunicato al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a 20 giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

L'Ufficio Politiche del Lavoro in base alle verifiche effettuate, dispone i provvedimenti conseguenti anche in merito ad eventuale revoca dell'iscrizione all'Elenco regionale.

Art. 17 NORME DI RIFERIMENTO

I tirocini extra-curriculari vedono l'applicazione delle seguenti norme:

- Accordo, sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92.
- la Deliberazione della Giunta regionale del 27 giugno 2013 con la quale la Giunta ha recepito le "Linee Guida in materia di tirocini" " in attuazione dell'art. 1 comma 34 della legge 92/2012-approvate dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 24

gennaio 2013;

- D.G.R. n.116 del 30 gennaio 2014 "Linee guida in materia di tirocini, in attuazione dell'art.1, comma 34 della legge 92/2012", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013- recepite con D.G.R. n.747/2013. Approvazione disciplinare in materia di tirocini extra-curriculari.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 26 maggio 2014 "Approvazione della Convenzione relativa al Programma nazionale per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'occupazione dei Giovani. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014;
- La L.R. n. 33 dell'11 dicembre 2003 "Riordino del sistema formativo integrato";
- la Deliberazione delle Giunta regionale n.927/2012 L.R. n.33 artt. 22 e 25-"Disposizioni di accreditamento regionale degli organismi che svolgono attività di orientamento e formazione";

Il finanziamento dei tirocini è regolato dagli specifici avvisi pubblici e/o dalle norme attuative dei relativi programmi.

ALLEGATO 1 A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA

DGR. N [ ] - del [ ] -

Pratica N.		**A Regione Basilicata**
data		**Dipartimento Politiche di Sviluppo,**
		Lavoro, Formazione e Ricerca
		Via Vincenzo Verrastro n.8 - 85100 POTENZA

A. COORDINATE DEL SOGGETTO PROMOTORE/OSPITANTE

TIPOLOGIA

☐ **Promotore** [ ]

☑ **Ospitante** [-- Effettuare una selezione --]

Anagrafica soggetto ospitante

Denominazione/Ragione sociale [ ]

Codice Fiscale [ ] Partita IVA [ ]

Legale Rappresentante [ ]

Sede Legale

Prov. [ ] Comune [ ]

via [ ] n. [ ] CAP [ ]

tel [ ] fax [ ]

e-mail [ ] PEC [ ]

CCNL applicato [ ]

B. CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE OFFERTO

B.1 Soggetto promotore di cui l'impresa ospitante intende avvalersi

[ ] ☐ Soggetto Promotore non presente in elenco

B.2 Unità operativa in cui si intende ospitare il tirocinio

Sede unità operativa

Indirizzo [ ] civico [ ] cap [ ]

Provincia -- Effettuare una selezione -- Comune

Numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'unità operativa:

In caso di società cooperativa, numero di soci lavoratori della unità operativa:

B.3 Tipologia di tirocini extra-curricolari per cui è data la disponibilità

- ☐ Tirocinio formativo e di orientamento
- ☐ Tirocinio di inserimento e reinserimento
- ☐ Tirocinio a favore di soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91
- ☐ Tirocinio estivo di orientamento

B.4 Obiettivi formativi e contenuti del tirocinio offerto

Figura professionale di riferimento -- Effettuare una selezione --

Numero di tirocinanti a cui è offerta disponibilità

Obiettivi formativi del tirocinio

Ambito organizzativo di svolgimento

Attività previste

Modalità di svolgimento

Strumenti e attrezzature utilizzate

Durata minima indicativa in mesi(fatta salva verifica di coerenza con la tipologia di tirocinio):

Durata massima indicativa in mesi(fatta salva verifica di coerenza con la tipologia di tirocinio):

Evetuali periodi di non disponibilità all'avvio del tirocinio

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica

Note

B.5 Caratteristiche del tirocinante preferite dal soggetto ospitante

Fascia di età prevalente

- ☐ Da 16 a 18 anni non compiuti
- ☐ Da 18 a 25 anni non compiuti
- ☐ Da 25 a 30 compiuti
- ☐ Oltre 31 anni

Livello di istruzione tipico richiesto

☐ Frequentante un ciclo di studi secondario superiore (solo per tirocini estivi) - *Indicare quale ciclo*

☐ Qualifica professionale - *Indicare quale*

☐ Diploma di scuola secondaria superiore - *Indicare quale*

☐ Laurea - *Indicare quale*

☐ Master o Dottorato - *Indicare quale*

Altre caratteristiche preferite
(es. conoscenze specifiche, competenza linguistica,possesso patente,...)

ALLEGATO 1 B
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA

DGR. N [ ] - del [ ] -

Pratica N.		**A Regione Basilicata**
data		**Dipartimento Politiche di Sviluppo,**
		Lavoro, Formazione e Ricerca
		Via Vincenzo Verrastro n.8 - 85100 POTENZA

A. COORDINATE DEL SOGGETTO PROMOTORE/OSPITANTE

TIPOLOGIA

☑ **Promotore** [ ]

☐ **Ospitante** [-- Effettuare una selezione --]

Anagrafica soggetto Promotore

Denominazione/Ragione sociale [ ]

Codice Fiscale [ ] Partita IVA [ ]

Legale Rappresentante [ ]

Sede Legale

Prov. [ ] Comune [ ]

via [ ] n. [ ] CAP [ ]

tel [ ] fax [ ]

e-mail [ ] PEC [ ]

Settore economico di attività prevalente (ATECO 07) [ ]

B. CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE OFFERTO

Anagrafica soggetto ospitante

Tipologia soggetto ospitante [-- Effettuare una selezione --]

Denominazione/Ragione sociale [ ]

Codice Fiscale [ ] Partita IVA [ ]

Legale Rappresentante

Sede Legale

Prov. -- Effettuare una selezione -- Comune

via n. CAP

tel Fax

e-mail PEC

CCNL applicato

B.1 Soggetto promotore di cui l'impresa ospitante intende avvalersi

B.2 Unità operativa in cui si intende ospitare il tirocinio

Sede unità operativa

Indirizzo civico cap

Provincia -- Effettuare una selezione -- Comune

Numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'unità operativa:

In caso di società cooperativa, numero di soci lavoratori della unità operativa:

B.3 Tipologia di tirocini extra-curricolari per cui è data la disponibilità

- ☐ Tirocinio formativo e di orientamento
- ☐ Tirocinio di inserimento e reinserimento
- ☐ Tirocinio a favore di soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91
- ☐ Tirocinio estivo di orientamento

B.4 Obiettivi formativi e contenuti del tirocinio offerto

Figura professionale di riferimento -- Effettuare una selezione --

Numero di tirocinanti a cui è offerta disponibilità

Obiettivi formativi del tirocinio

Ambito organizzativo di svolgimento

Attività previste

Modalità di svolgimento

Strumenti e attrezzature utilizzate

Durata minima indicativa in mesi(fatta salva verifica di coerenza con la tipologia di tirocinio):

Durata massima indicativa in mesi(fatta salva verifica di coerenza con la tipologia di tirocinio):

Evetuali periodi di non disponibilità all'avvio del tirocinio

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica

Note

B.5 Caratteristiche del tirocinante preferite dal soggetto ospitante

Fascia di età prevalente

- ☐ Da 16 a 18 anni non compiuti
- ☐ Da 18 a 25 anni non compiuti
- ☐ Da 25 a 30 compiuti
- ☐ Oltre 31 anni

Livello di istruzione tipico richiesto

☐ Frequentante un ciclo di studi secondario superiore (solo per tirocini estivi) - *Indicare quale ciclo*

☐ Qualifica professionale - *Indicare quale*

☐ Diploma di scuola secondaria superiore - *Indicare quale*

☐ Laurea - *Indicare quale*

☐ Master o Dottorato - *Indicare quale*

Altre caratteristiche preferite
(es. conoscenze specifiche, competenza linguistica,possesso patente,...)

ALLEGATO 2
RICHIESTA INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI SOGGETTI PROMOTORI DI TIROCINI/BENEFICIARI DI CONTRIBUTO

DGR. N _____ - del _____ -

N. Protocollo	
data	
Pratica N.	
data	

A Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro n.8 - 85100 POTENZA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ e residente in _____

indirizzo _____ civico _____

codice fiscale _____

Documento di riconoscimento (in corso di validità):

Tipo _____ n. _____

Rilasciato da _____ il _____

nella qualità di: [barrare la casella che interessa e compilare i relativi campi]

☐ **Legale rappresentante**

☐ **Referente**

☐ **Responsabile del CPI**

Tipo Promotore

_____

Anagrafica soggetto Promotore

Denominazione/Ragione sociale _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Sede Legale

Prov. _____ Comune _____

via _____ n. _____ CAP _____

tel _____ fax _____

e-mail PEC

Settore economico di attività prevalente (ATECO 07)

CHIEDE

di essere ammesso nell' ELENCO DEI SOGGETTI PROMOTORI DI TIROCINI/BENEFICIARI DI CONTRIBUTO

A tal fine, **DICHIARA quanto segue:**

Per soggetti privati, con esclusione degli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata:

- la non sussistenza di procedure fallimentari o altre procedure concorsuali;
- l'avere l'unità locale o sede operativa nel territorio della Regione Basilicata fin dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico;
- che l'impresa opera nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente;
- che l'impresa è in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
- il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti competenti;

Per organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata:

estremi dell'atto di accreditamento :

numero :

data :

AggiungiSoggetti

DICHIARA INOLTRE:

Che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono:

El	Nominativo	Nato a	il	Allega Autodichiarazione Firmata Digitalmente

Nel rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nel dossier di candidatura, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). E' informato circa la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Regione Basilicata comunica che le informazioni che gli verranno trasmesse tramite il/la richiedente saranno inserite nel proprio database, elaborate elettronicamente, eventualmente anche da ditte esterne, ed utilizzate esclusivamente ai fini di assolvere i propri compiti istituzionali.

☐ Acconsento

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 25/08/2014
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ○

L'IMPIEGATO ADDETTO